



UNIONE DEI COMUNI DI CERVESINA
PANCARANA PIZZALE
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 1 DEFINIZIONE

Il Servizio d'assistenza domiciliare (S.A.D.) è costituito da un complesso di prestazioni socio-assistenziali rese al domicilio di anziani, handicappati ed in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione.

Il S.A.D. rientra tra i servizi socio sanitari in una logica di risposte efficaci e sempre più mirate ai bisogni delle persone.

Art. 2 FINALITA'

Il S.A.D. si propone di contribuire a realizzare il mantenimento del migliore livello possibile di qualità della vita della persona che si trovi temporaneamente o permanentemente in condizioni di bisogno attraverso interventi di aiuto che favoriscano :

- La permanenza dell'individuo nel suo contesto abitativo e relazionale per non ricorrere a ricoveri impropri
- l'autosufficienza psico-fisica e l'autonomia personale per ovviare la cronicizzazione delle situazioni di dipendenza;
- la capacità di relazione della persona nei rapporti familiari, amicali e di vicinato, onde evitare l'isolamento sociale.

Art.3 Destinatari

Sono destinatari del S.A.D. :

- le persone in stato di bisogno con ridotta capacità di autonomia e/o grado di autosufficienza, con scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione della propria persona e della casa nelle attività quotidiane, in situazione di solitudine e di isolamento psicologico e con difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno;
- gli anziani o i disabili con ridotte autosufficienze che non dispongano di una idonea assistenza familiare;
- i nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione o disabili in presenza di situazioni di emergenza (allontanamento per causa di forza maggiore dei genitori, periodi di ospedalizzazione).

Art. 4 Prestazioni

Le prestazioni dovranno rispettare il grado di autonomia dell'utente nonché stimolare al massimo l'attivazione e la partecipazione dello stesso e contrastare il processo di involuzione psico-fisica.

Le prestazioni di assistenza domiciliare comprendono :

- prestazioni di sostegno alla persona:
- aiuto per la cura della persona: compagnia, igiene personale, mobilitazione, ecc...;
- aiuto per il governo della casa: pulizia dell'abitazione, preparazione pasti, spesa, ecc... aiuto per favorire la socializzazione mantenendo e rafforzando le relazioni familiari, amicali e sociali;

Disbrigo pratiche e collegamento con altri servizi.

Art. 5 Modalità di accesso

L'accesso al servizio avviene prioritariamente su richiesta dell'interessato su appositi modelli predisposti dagli uffici competenti. In particolari situazioni di disagio, la segnalazione può essere effettuata da parte dei familiari, dal medico di famiglia dell'assistito, dai servizi socio-sanitari di zona e da chiunque ne sia a conoscenza.

La valutazione sull'ammissibilità al S.A. D. deve innanzitutto accertare l'esistenza di un bisogno socio-assistenziale derivante dalla difficoltà fisica e/o psicologica di provvedere autonomamente a se stessi.

Il bisogno socio-assistenziale si configura come l'insieme di una serie di elementi relativi a situazioni di disagio, solitudine, abbandono, condizione sanitaria problematica, situazione abitativa inadeguata, presenza di una insufficiente rete di sostegno (familiari, vicini, amici, volontari).

Una volta verificata la condizione di bisogno, attraverso visite domiciliari e colloqui condotti dall'assistente sociale, la proposta di intervento viene presentata ad una apposita commissione istituita presso l'Ente Gestore che valuta ed autorizza l'ammissione.

Tale commissione risulta composta da:

- Presidente dell'Unione e in caso di incompatibilità da un suo delegato, che la presiede;
- Assistente Sociale dell'A.S.L.;
- Referente dell'Unione dei comuni del S.A.D., che all'occorrenza contatta il medico di famiglia dell'assistito.

Qualora l'utente sia in carico ad un servizio specialistico dell' A.S.L., la proposta di intervento dovrà essere concordata e corredata dal parere di tale équipe che avrà anche cura di seguire le successive verifiche degli interventi.

In caso di urgenza, il Presidente dell'Unione o suo delegato può autorizzare un'immediata ammissione o variazione del servizio. La presa in carico urgente, in ogni caso, deve essere successivamente vagliata dalla commissione e/o dagli organismi preposti previa verifica dello stato di bisogno attraverso le procedure sopra descritte.

La procedura di urgenza riveste comunque un carattere di assoluta eccezionalità.

La commissione e/o gli organismi preposti definiscono :

le prestazioni da fornire, il numero di ore e la durata del servizio nell'ambito di un piano di trattamento individualizzato."

Art.6 Requisiti e criteri per l' ammissione

RESIDENZA: e' indispensabile per essere ammessi al S.A.D. avere la residenza nei Comuni di Cervesina, Pangrana e Pizzale.

ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO: e' condizione indispensabile per l'ammissione al servizio la volontà espressa per iscritto di accettare il servizio alle condizioni e modalità contenute nel presente regolamento. Per casi particolarmente gravi che presentano condizioni di abbandono e/o rifiutano il servizio è compito degli operatori tentare di rimuovere ogni ostacolo all'accettazione anche parziale del potenziale utente, almeno riguardo alla prestazioni ritenute essenziali.

Art.7 Dimissioni o sospensioni

Dimissione del S.A.D. avviene per:

- rinuncia scritta dell'utente.
- ricovero presso istituti
- la perdita dei requisiti di ammissione
- modifica del programma di intervento
- fine dell'intervento già fissato a termine
- raggiungimento dell'obiettivo assistenziale contenuto nel programma;
- decesso

La sospensione del SA.D. avviene per:

- assenza temporanea dell'utente dal Comune di residenza
- ammissione temporanea in struttura protetta.

Art. 8 Durata delle prestazioni

La durata delle prestazioni è definita dalla Commissione e/o dagli organismi preposti nell'ambito del programma di intervento individualizzato, in rapporto ai bisogni specifici della persona. Pertanto gli interventi di S.A.D. sono soggetti a revisione periodica (in media una volta all'anno) mirata a verificare la permanenza delle condizioni stabilite per l'erogazione del servizio.

Art. 9 Lista di attesa

Eventuali liste di attesa saranno formulate sulla base di una graduatoria stilata secondo i criteri segnalati nell' All. 1 e della data di presentazione della domanda.

Art. 10 Personale

Le figure operative coinvolte nel servizio sono:

- Ausiliario Socio Assistenziale
- Assistente Sociale
- Referente dell'Unione dei Comuni

Ausiliario Socio Assistenziale (A.S.A.)

Tale operatore, opportunamente qualificato secondo la normativa regionale, fornisce all'utente le prestazioni di cui all' art.4, attuando il piano di intervento personalizzato definito all'interno del profilo dell'ausiliario socio- assistenziale.

L' A.S.A partecipa alle riunioni di verifica del servizio con l'assistente sociale e/o le altre figure eventualmente coinvolte nelle situazioni in carico.

Assistente Sociale (A.S.)

Svolge funzioni di coordinamento tecnico del servizio effettuando:

- la raccolta delle informazioni atte all'analisi della richiesta ed alla proposta di intervento" utilizzando la scheda di rilevazione del bisogno" entro il termine di 15 giorni dalla segnalazione;
- la formulazione all'utente del piano di intervento definito e concordato con lo stesso e, eventualmente, la presentazione del personale A.S.A;
- le verifiche periodiche con l' A.S.A sull'andamento delle situazioni in carico finalizzate alle eventuali ridefinizioni del piano di intervento.

L'A.S. inoltre mantiene:

- i collegamenti con l'Unità di Valutazione Geriatrica (U. V. G.) dell'Azienda Sanitaria Locale per le situazioni che fruiscono degli interventi domiciliari erogati dall'Azienda stessa al fine di favorire la necessaria integrazione tra le prestazioni socio-assistenziali e quelle sanitarie effettuate nei confronti dello stesso utente;
- rapporti periodici con i referenti dell'Unione dei Comuni dei S.A.D. per il raccordo tra gli aspetti tecnici e amministrativi del servizio.

Referente Unione dei Comuni .

E' il dipendente comunale o la figura appositamente individuata dall'Ente Gestore con deliberazione della Giunta dell' Unione, che coordina gli aspetti burocratico-amministrativi e gestionali del servizio e che, a sua volta, si raccorda con gli operatori tecnici (A.S. e A.S.A.).

Art. 11 Rapporti con volontari e obiettori

Volontari

E' volontariato il servizio prestato da cittadini senza fini di lucro, attraverso prestazioni gratuite rese individualmente o in gruppi e svolte per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2.

Le suddette persone dovranno risultare iscritte al Registro Generale del volontariato previsto dalla L.R. 22/93. Il loro intervento dovrà sempre essere concordato con l' A.S. e rientrare nel progetto globale di assistenza all' utente. I volontari dovranno rendersi disponibili a corsi di formazione e aggiornamento.

Obiettori

A supporto del servizio possono essere utilizzati gli obiettori di coscienza distaccati presso le Amministrazioni Comunali interessate o presso l' Azienda Sanitaria Locale.

Il loro intervento, a valenza generica, sarà concordato con l'A.S. e dovrà rientrare nel progetto globale di assistenza.

Art. 12 Partecipazione degli utenti al costo dei servizi

Gli utenti ai sensi della L.R. 1/86 art. 63 sono tenuti a concorrere al costo del servizio in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza secondo le fasce di reddito individuate annualmente ed approvate con deliberazione della Giunta dell'Unione.

In caso di particolari condizioni di disagio, opportunamente documentate e valutate dalla Commissione e/o dagli organismi preposti, è possibile derogare a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 13 Coordinamento zonale

L'Azienda Sanitaria Locale attraverso il Dipartimento A.S.S.I., garantirà il coordinamento zonale dei S.A.D. comunali in ordine alla definizione degli obiettivi, alla valutazione dei servizi esistenti, alla individuazione di erogazione delle prestazioni. L' A.S.L. potrà inoltre promuovere iniziative di aggiornamento per il personale A.S.A, impegnato nei servizi.